

Contratti in generale – Risoluzione per inadempimento .- Contratto di appalto - Abbandono del cantiere in corso d'opera da parte dell'appaltatore – Diverbio - Rilievi legittimi - Abbandono ingiustificato e volontario – Risoluzione per grave inadempimento – *Compensatio lucri cum damno* - **Rif.Leg.artt.1661453,1455,1460 cc;**

Sentenza n. 450/07 Pronunziata il 20/01/2007 Depositata il 20/01/2007

**TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico della II[^] sezione civile dr. Pietro Iovino
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. 3846/01 R.G.

TRA

XX domiciliata in Modena alla Via Madonnelle n. 21, I presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Ciro Giuliano.

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

YY Modul di B.M. domiciliata in Modena alla Piazza Mazzini, 10, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Alessandro Lentini.

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.9.06:

Per l'attrice opponente

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis rejectis*, con sentenza accogliere l'opposizione e dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo RG n. 1727/01 e, così, revocarlo, dichiarandolo comunque privo di qualsiasi effetto; nonché previo accertamento del grave inadempimento, pronunciare la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta in opposizione al risarcimento del danno causato dalla sua condotta imputabile, quantificato in L. 9.681.350, pari ad € 5.000,00, ovvero in quella diversa somma che risulterà accertata o, comunque, dovuta anche in via di giustizia; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

Per la convenuta opposta

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

Voglia l'adito Tribunale, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, respingere le domande tutte formulate con citazione 15.11.2001, conseguentemente condannare XX al pagamento di quanto richiesto in decreto, o in subordine di quanto accertato anche secondo equità.

In via subordinata istruttoria si richiamano le istante istruttorie (interrogatorio formale e CTU) richieste.

Con vittoria nelle spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 16.11.01 la XX opponeva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena il 19.9.01 ad istanza di YY Modul di B.M. , notificato il 10.10.01, con il quale si ordinava il pagamento della somma di lit. 6.354.540, oltre interessi e pese.

A motivo dell'opposizione s'invocava la mancata ultimazione dei lavori idraulici ed elettrici già commissionati alla ditta opposta conseguente all'immotivato abbandono del cantiere, integrante grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e pronuncia di risarcimento del danno.

Tanto premesso in fatto, chiedeva accogliersi le conclusioni in epigrafe riportate.

Costituitasi, la YY Modul di B.M. contestava le ragioni poste a fondamento dell'opposizione e ne chiedeva l'integrale reiezione, sostenendo che, contrariamente a quanto dedotto, era stata allontanata dal cantiere.

Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 01.3.02, assegnati i termini *ex art.* 184 cpc per le esigenze istruttorie manifestate dalle parti, ammessa ed espletata prova per testi, all'udienza del 26.9.06, la causa era assegnata a sentenza con i termini di rito nell'estensione massima per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va premesso che pacifico risulta la sussistenza di un contratto, da ricollegarsi allo schema dell'appalto, tra le parti, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori idraulici ed elettrici presso il fabbricato di proprietà attorea, sito a Magreta (Mo) alla Via ***, le cui opere murarie erano affidate all'Impresa MM di MM & C. snc.

Altrettanto pacifico è che in seguito ad un litigio con Magnana , gli incaricati e figli dell'appaltatrice, M.A. e M.D., dopo alcuni giorni interruppero definitivamente i lavori, che avevano già iniziato, i quali furono portati a compimento da altri artigiani.

Il punto nodale e conteso è quello di chiarire la natura all'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatrice ed imputarne la responsabilità.

Il Tribunale ritiene che possa configurarsi abbandono ingiustificato del cantiere da parte dell'appaltatore.

Dalla deposizione testimoniale di MM si evince che la causa del diverbio fu nel rimprovero che questi mosse alla mancata messa in sicurezza dei cavi elettrici, temendo accidentali folgorazioni. Le deposizioni di M.A. e M.D. non smentiscono una tale ricostruzione, rivelando soltanto in aggiunta che il MM avrebbe affermato che se loro fossero tornati in cantiere lui non sarebbe più venuto e che conseguentemente loro

erano andati via, così interrompendo i lavori idraulici ed elettrici fino ad allora compiuti nella misura indicata all'allegato alla fattura azionata in monitorio.

Questi fatti integrano abbandono volontario ed ingiustificato del cantiere da parte dell'opposta in quanto, non solo, il rilievo mosso era perfettamente legittimo e giustificato, dall'altro, non si è raggiunta la prova di un comportamento materiale idoneo all'impedimento all'accesso al cantiere, non potendone integrare gli estremi l'asserita intimazione formulata dal muratore, ciò sia detto a tutto concedere alla tesi di parte opposta.

Né può essere pretesa, come vorrebbe l'appaltatrice, l'applicazione dell'art. 1662 cc, in quanto, come si evince dall'espresso tenore letterale della norma, il committente può fissare un congruo termine all'appaltatore per l'adeguamento, con la conseguenza che ciò integra una facoltà e non un dovere.

Consegue a quanto detto il grave inadempimento dell'appaltatore, la cui gravità è all'evidenza *in re ipsa*, sol che si consideri le ragioni di interruzione dei lavori, a dir poco pretestuose, che se, da un lato, esclude sia il diritto al compenso in applicazione del noto principio generale *inadimpleti non est adimplendum* di cui all'art. 1460 c.c. sia la ricorrenza delle ipotesi speciali di cui agli artt. 1671 e 1672 cc, dall'altro, legittima la risoluzione del contratto in base alla disciplina generale posta dagli artt. 1453, 1455 e 1458 cc, con la definitiva conseguenza che all'appaltatore non è dovuto alcunché ed all'opponente-committente spetta il risarcimento del danno.

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale non ritiene che sia stato sufficientemente dimostrata l'esistenza di un danno, atteso che l'opera è stata portata a compimento da altri artigiani senza che sia stata dimostrata una lievitazione dei costi, non essendo emerso nulla di significativo dalle prove testimoniali e documentali, né è stata dedotto in maniera chiara e specifica un danno da ritardo, che, considerata la tempistica d'ultimazione dei lavori, non parrebbe neppure configurabile.

A ciò deve, poi, aggiungersi che l'istruttoria ha chiaramente dimostrato che i lavori sono stati completati da terzi artigiani, i quali sono partiti dalle opere già compiute dalla ditta opposta, con la conseguenza che può ritenersi anche attuata una *compensatio lucri cum damno* di cui all'art. 1223 cc.

Atteso l'esito complessivo della lite le spese processuali vanno poste a carico dell'opposta, in virtù del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3846/01 RG d'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Modena il 19.9.01, promossa da XX contro YY Modul di B.M. , ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte, così provvede:

accoglie l'opposizione, revocando l'ingiunzione opposta;

dichiara la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti ed ad oggetto i lavori idraulici ed elettrici relativi alla immobile di cui in parte motiva;

condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €. 300,00 per spese, €. 1.200,00 per diritti ed €. 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura di legge, oltre IVA e CPA se dovuti.

Modena, 20.01.07

Il Giudice
Dott. Pietro Iovino

Depositata in Cancelleria il 20 GEN 2007